

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)850

Vol. 1968/0146

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 850 def.

Bruxelles, 6 novembre 1968

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'aumento del volume del contingente
tariffario comunitario di certa da giornali della
voce 48.01 A della tariffa doganale comune

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 850 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. Nel periodo compreso fra luglio e settembre, vari Stati membri hanno inoltrato sia al Consiglio che alla Commissione, domande intese ad ottenere l'aumento del volume di taluni contingenti tariffari comunitari aperti per l'anno 1968. Si tratta dei contingenti aperti per la carta da giornali, il ferro-silico-manganese, il ferro-cromo superraffinato e l'alluminio.
2. La possibilità di procedere agli aumenti desiderati è stata esaminata nel corso di una riunione organizzata nei giorni 1° e 2 ottobre 1968 dai servizi della Commissione, alla quale hanno partecipato gli esperti di tutti gli Stati membri. Nel corso di detta riunione, le delegazioni dell'Unione Economica belgo-lussemburghese hanno annunciato che i loro Governi chiedevano anche l'aumento dei contingenti tariffari comunitari aperti per il ferro-silicio ed il magnesio greggio.

A conclusione della riunione, gli esperti di tutti gli Stati membri si sono unanimemente dichiarati d'accordo a che l'esame di tutte queste domande d'aumento, fondate sull'articolo 28 del Trattato (salvo per il magnesio greggio) venga effettuato a livello del Consiglio soltanto in base a progetti di regolamento elaborati dalla Commissione. Non è stata inoltre sollevata alcuna obiezione in merito alla richiesta - formulata dalla delegazione olandese - di esaminare separatamente e in via prioritaria l'eventuale aumento del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali. Tale è l'oggetto dell'accluso progetto di regolamento.

3. Per quanto riguarda la carta da giornali, è stato aperto per il 1968, con decisione del Consiglio del 29 febbraio 1968, un contingente tariffario comunitario esente da dazio di 750.000 tonnellate (G.U. delle Comunità Europee n. L 61 dell' 8 marzo 1968, pag. 11). Questo volume di 750.000 tonnellate corrispondeva, sino a concorrenza di 625.000 tonnellate, all'impegno sottoscritto dalla Commissione nel quadro del G.A.T.T. e, per le restanti 125.000 tonnellate, a una decisione autonoma del Consiglio basata sull'articolo 28 del Trattato.

4. Tale volume di 750.000 tonnellate era stato allora giudicato sufficiente a sopperire al prevedibile fabbisogno comunitario d'importazione da paesi terzi. Attualmente, sulla base delle stime effettuate per il 1968 dagli esperti di tutti gli Stati membri, si può calcolare che il consumo di carta da giornali nella Comunità potrà raggiungere circa 2.048.000 tonnellate e la produzione circa 1.268.000 tonnellate; di conseguenza, se si tiene conto di un volume d'esportazione degli Stati membri verso i paesi terzi dell'ordine di 60.000 tonnellate, il livello di 750.000 tonnellate del contingente tariffario concesso potrebbe esser considerato sufficiente a coprire l'intero fabbisogno comunitario d'importazione da paesi terzi.

Tuttavia, il grado estremamente vario di utilizzazione delle quote assegnate agli Stati membri sembra indicare che il volume di 750.000 tonnellate non garantisce l'approvvigionamento regolare di certi settori della stampa.

Precisamente per rimediare a questa situazione si è progettato di accrescere il volume del contingente tariffario, tenendo conto di un tasso d'incremento del consumo medio comunitario di carta da giornali generalmente valutato all'8%. Poichè le importazioni C.E.E. di carta da giornali in provenienza dai paesi terzi hanno raggiunto nel 1967 le 743.239 tonnellate, per il 1968 esse si potrebbero stimare, in base alla suddetta percentuale, a 802.695 tonnellate. Tuttavia, in seguito alle previsioni degli esperti degli Stati membri, l'aumento della produzione disponibile nella Comunità potrebbe aggirarsi sulle 25.000 tonnellate, il che ridurrebbe il volume delle importazioni per il 1968 a 780.000 tonnellate.

Poiché il contingente tariffario comunitario già aperto ammonta a 750.000 tonnellate, il progetto di decisione allegato riguarda un aumento del volume contingenziale di 30.000 tonnellate.

.../...

5. Per i motivi già esposti nell'ultimo comma del punto 4 della relazione allegata alla sua lettera del 15 dicembre 1967 (cfr. doc B/1910/67 (TEC 62)), in cui veniva fra l'altro proposta l'apertura del contingente tariffario contrattuale per il 1968 per la carta da giornali, la Commissione continua a ritenere che la ripartizione definitiva fra gli Stati membri del contingente comunitario per il suddetto prodotto non sia conforme alla natura del contingente stesso. Mediante la costituzione di una riserva, si sarebbe potuto, in particolare, adeguare in corso d'esercizio le quote assegnate agli Stati membri, i quali incontrano attualmente gravi difficoltà ad assicurare un approvvigionamento regolare essendo il consumo aumentato più rapidamente del previsto. Non è anzi escluso che in tal modo sarebbe stato possibile evitare di ricorrere a un aumento del contingente tariffario comunitario di 750.000 tonnellate.

Inoltre, per quanto riguarda tale aumento, la Commissione non può ammettere che esso venga ripartito esclusivamente fra gli Stati membri che hanno chiesto una maggiorazione della loro quota. Simile procedura condurrebbe in realtà all'istituzione di contingenti tariffari nazionali sulla base dell'articolo 28 del Trattato, senza tener conto delle condizioni e della procedura istituzionale previste all'articolo 25, paragrafo 1.

Per tali motivi, il progetto di regolamento allegato prevede che la frazione supplementare del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali costituisca una riserva ; nel progetto figurano inoltre le modalità di gestione già definite all'atto della costituzione di riserve.

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'aumento del volume del contingente
tariffario comunitario di carta da giornali della
voce 48.01 A della tariffa doganale comune

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in
particolare l'articolo 28,

visto il progetto di Regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, con sua decisione del 29 febbraio 1968, ⁽¹⁾ il Consiglio
ha aperto e ripartito fra gli Stati membri un contingente tariffario
comunitario di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa
doganale comune, del volume complessivo di 750.000 tonnellate, di cui
625.000 tonnellate in via contrattuale e 125.000 tonnellate in via
autonoma :

considerando che, se si tiene unicamente conto delle più recenti previsioni
di consumo e di produzione comunicate dagli Stati membri appare che nel
corso del 1968 il fabbisogno comunitario potrebbe essere soddisfatto più
o meno integralmente dal suddetto contingente tariffario comunitario di
750.000 tonnellate ; che se, tuttavia, al totale delle importazioni dai
paesi terzi effettuate nel 1967 si applica la percentuale d'incremento
medio del consumo, valutata generalmente all'8 %, si può constatare che,
anche tenendo conto dell'aumento delle disponibilità comunitarie, il

.../...

(1) G.U.) delle Comunità Europee n. L 61 dell'8 marzo 1968, pagina 11.

succitato volume di 750.000 tonnellate dovrebbe essere maggiorato di 30.000 tonnellate, per coprire l'intero fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità sino alla fine del 1968 ; che, in ogni caso, l'eventuale riporto delle quote non ancora utilizzate in taluni Stati membri non permetterebbe di coprire l'intero fabbisogno sopraindicato ; che è pertanto opportuno aumentare il contingente tariffario di tale prodotto entro il limite di 30.000 tonnellate sopra menzionato ;

considerando che il sistema di utilizzo del contingente tariffario così aumentato qualora fosse basato sulla ripartizione definitiva non sarebbe conforme al carattere comunitario del contingente stesso ; che, in particolare, la ripartizione definitiva del contingente iniziale ha provocato la sterilizzazione o lo scarso utilizzo in taluni Stati membri della loro quote, mentre in altri Stati membri le quote assegnate sono state esaurite più rapidamente e si sono così manifestati dei bisogni supplementari d'importazione ; che, di conseguenza, è indispensabile istituire una riserva comunitaria, costituita dall'intero volume dell'aumento previsto ; che gli Stati membri i quali, esaurita la quota loro assegnata sul contingente tariffario aperto all'inizio dell'anno dal Consiglio, registrano un fabbisogno supplementare, debbono poter attingere automaticamente alla riserva secondo percentuali definite nel presente regolamento ; che ogni Paese membro deve poter procedere a tale prelievo sulla riserva, quando ciascuna delle sue quote supplementari stia per esaurirsi e finché la riserva la consenta ; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingenziale ed informarne gli Stati membri ;

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune con la decisione del 29 febbraio 1968, è portato da 750.000 a 780.000 tonnellate.

Il volume supplementare di 30.000 tonnellate costituisce la riserva del contingente tariffario comunitario.

Articolo 2

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è stata fissata all'articolo 2 della decisione del 29 febbraio 1960, è completamente esaurita, tale Paese procede immediatamente, previa notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 4 % della sua quota iniziale, semprechè l'ammontare della riserva lo consenta.
2. Se uno Stato membro utilizza il 90 % o più della seconda quota prelevata esso procede, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota uguale alla seconda. Questa procedura si applica per analogia sino all'esaurimento della riserva.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può procedere, alle condizioni ivi precisate, al prelievo di quote inferiori a quelle fissate in detti paragrafi, ove sussistano motivi per ritenere che queste ultime rischierebbero di non essere completamente utilizzate.

Articolo 3

La Commissione contabilizza i quantitativi aperti dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva comunitaria.

Essa vigila a che il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'ammontare allo Stato membro che intende prelevare il quantitativo residuo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,